

Repertorio n° 36.751

Raccolta n° 11.284

**Verbale di assemblea straordinaria
dell'Associazione riconosciuta "PROGETTO DAVIDE" (ONLUS).**
(esente da imposta di registro e bollo ex art. 82, c. 3 e 5, D. Lgs. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di settembre, in Villarbasse (TO), Via San Martino n. 24, presso la sede legale dell'associazione "PROGETTO DAVIDE", alle ore 10.

(26 - 9 - 2020)

Innanzitutto a me dottor GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor:

BONA PIERO ALDO, nato a Rivoli (TO) il 27 giugno 1947, domiciliato per la carica presso la sede legale sottoindicata, che interviene al presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione riconosciuta:

"PROGETTO DAVIDE" (ONLUS), con sede legale in Villarbasse (TO), Via San Martino n. 24, codice fiscale: 95567700018;

iscritta in data 24 settembre 2012, al n. 1091, nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, giusta determinazione numero 789 del 21 settembre 2012 della Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nonché iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato con determina dirigenziale n. 12-17680 del 28 gennaio 2002.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta associazione, qui convocata, in seconda convocazione, in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- relazione del Presidente;
- bilancio consuntivo 2019 e nota integrativa;
- relazione impiego **5 per mille 2016**;
- programma attività 2020 e bilancio preventivo anno 2020;
- quote sociali tesseramento 2020;
- adeguamento dello Statuto alla normativa degli enti del Terzo Settore (ETS) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - legge 16 giugno 2016 - n. 106;
- varie ed eventuali.

* * * *

Ai sensi dell'art. 8, Punto 5, del vigente statuto e nella sua predetta qualità di Presidente del Comitato Direttivo, assume la presidenza il comparente, il quale

precisato

che la presente assemblea straordinaria è stata convocata secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 8 del vigente Statuto e che la prima convocazione, in data 25 settembre 2020, ore 21, è andata deserta;

accertata

- la presenza, in proprio e per delega, di numero 33 (trentatré) associati su un totale di 67 (sessantasette) aventi diritto, quali indicati nel foglio presenze, che il comparente mi consegna e che si allega al presente

Registrato a Torino
Direzione Provinciale I
in data 01/10/2020
al n. 37734 Serie 1T
con € Esente

verbale sotto la lettera "**A**", omissane la lettura per dispensa avuta dal medesimo, con il mio consenso;

- del Comitato Direttivo, la presenza di esso dichiarante, quale Presidente, e dei componenti signori Silvia Valli Marsengo, Anna Maria Gastaldo, Renato Ferrari, Lino Fiocco, Giuseppe D'Agostino e Marco Allamano;

dichiara

l'assemblea straordinaria regolarmente costituita e conferma a me Notaio l'incarico per la redazione del presente verbale relativamente al penultimo argomento posto all'Ordine del Giorno (adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore).

Prendendo la parola, il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono necessario adottare un nuovo testo di statuto associativo conforme al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, portante il *Codice del Terzo settore*.

In merito, dichiara che l'Associazione, attualmente organizzazione di volontariato ed ONLUS di diritto, dovrà adeguarsi alla suddetta normativa entro il termine del 31 ottobre 2020 al fine di poter fruire di tutte le agevolazioni previste dalla normativa del Terzo settore (*no-profit*).

Specifica che l'Associazione assumerà la natura di *organizzazione di volontariato* ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con denominazione "ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE ODV", siglabile "A.P.D. ODV".

Il Presidente, quindi, illustra e commenta i punti più salienti del nuovo testo dello statuto. Si sofferma, in particolare, sull'attività d'interesse sociale svolta dall'associazione, sull'assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio, sulla devoluzione del medesimo in caso di scioglimento, sulla procedura di ammissione degli associati, sulle competenze dell'assemblea e dell'organo amministrativo.

Dichiara che l'Associazione, per poter effettivamente assumere la qualifica di *ente del Terzo settore (ETS)* e poter usare, nella denominazione, l'indicazione di "*organizzazione di volontariato*" o l'acronimo "*ODV*", dovrà essere iscritta nel *registro unico nazionale del terzo settore*, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, registro attualmente ancora non istituito.

Fino ad allora, in questo periodo transitorio quindi, la denominazione rimarrà quella attuale, l'Associazione non sarà ancora "*ETS*" ed il suo funzionamento sarà ancora regolato dall'attuale statuto in vigore. Una volta diventato operativo il *Registro unico nazionale*, con l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, diventerà efficace il nuovo statuto, di cui si chiede ora l'approvazione, e l'attuale non verrà più applicato, divenendo inefficace.

Ricorda, infine, che il nuovo statuto dovrà essere comunque approvato, per diventare efficace, dal competente ufficio addetto alle Persone Giuridiche della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000, avendo l'Associazione personalità giuridica.

* * * *

Terminata l'esposizione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea degli associati a deliberare in merito.

In seguito al voto favorevole di tutti gli associati presenti in proprio e per

delega, espresso mediante alzata di mano, l'assemblea straordinaria, previo accertamento da parte del Presidente,

DELIBERA:

- di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, un nuovo testo di statuto associativo formato da 19 (diciannove) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", previa lettura da me Notaio datane in assemblea, statuto che regolerà il funzionamento dell'Associazione, in sostituzione di quello attuale, solo una volta ottenuta l'iscrizione dell'Associazione medesima nel *Registro unico nazionale del terzo settore*, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017;

- sotto condizione sospensiva, pertanto, della detta iscrizione nel *Registro unico nazionale*, di modificare la denominazione come segue: "ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE ODV", siglabile "A.P.D. ODV", denominazione che, pertanto, non potrà essere usata prima della detta iscrizione;

- di dare atto che l'attuale statuto associativo rimane e rimarrà in vigore fino all'iscrizione dell'Associazione nel suddetto Registro e che, comunque, il nuovo statuto, come sopra adottato, dovrà comunque essere approvato, per diventare efficace, dal competente ufficio addetto alle Persone Giuridiche della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000;

- di autorizzare il Presidente ad iscrivere l'Associazione, quale organizzazione di volontariato, nel *Registro unico nazionale del terzo settore*, non appena questo sarà istituito, sottoscrivendo e depositando ivi ogni tipo di richiesta, istanza e documentazione all'uopo necessaria.

* * * *

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 10 e minuti 25.

Spese a carico dell'Associazione che richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

Il componente autorizza me Notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, al componente, il quale lo conferma.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli, di cui occupa cinque intere pagine e quanto di questa.

In originale firmato:

PIERO ALDO BONA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

ALLEGATO "A" AL REP. N. 36.751/11.284

	ASSOCIATI PROGETTO DAVIDE		
N° associato	COGNOME	NOME	ANNO 2020
33	Allamano	Marco	Si <i>presente</i>
	Appiano	Carla	Si
237	Astratti	Licia	Si
2	Beccari	Claudio	Si <i>delega</i>
57	Bellando	Costanzo	Si <i>presente</i>
234	Beltrami	Alessandra	Si
233	Beltrami	Giulia	Si
236	Beltrami	Marco	Si
235	Beltrami	Vittoria	Si
242	Bergese	Giovenale	Si <i>presente</i>
74	Bertinetti	Pier Domenico	Si
180	Bona	Giorgio	Si <i>presente</i>
37	Bona	Pier Aldo	Si <i>presente</i>
171	Bonamico	Angelo	Si
112	Bretto	Vittorio	Si
4	Busso Moriondo	Giovanna	Si <i>presente</i>
166	Carta	Tino	Si <i>presente</i>
184 (78)	Cavigliasso	Pasquale Valter	Si <i>presente</i>
46	Cornetto	Anna Maria	Si <i>presente</i>
123	D'Agostino	Giuseppe	Si <i>presente</i>
104	De Angelis	Teodoro	Si <i>presente</i>
71	De Matteo	Michelangelo	Si <i>presente</i>
54	Ferrari	Renato	Si <i>presente</i>
214	Ferrero	Mario	Si
6	Ferrua Beccari	Gabriella	Si <i>presente</i>
125	Fiocco	Lino Luigi	Si <i>presente</i>
137	Fornasari	Elvia	Si <i>presente</i>
172	Fornero	Gabriella	Si
152	Franceschi	Leonarda	Si
225	Gala	Vito	Si
227	Gargano	Claudio	Si
126	Gastaldo	Anna Maria	Si <i>presente</i>
175	Gonçalves	Elisabeth Regina	Si <i>presente</i>
174	Leandrini	Alvaro	Si
239	Loiacono	Paola	Si
51	Lorenzetti	Dariella	Si
151	Lucerni	Micol	Si <i>delega</i>
139	Macario Gioia	Michele	Si <i>presente</i>
	Manfredi	Gabriella	Si <i>presente</i>
223	Maranzana	Natale	Si
89	Marchetto	Rosa	Si <i>presente</i>
80	Marsengo	Silvia	Si <i>presente</i>
162	Minissale	Grazia	Si
240	Montagna	Martina	Si
9	Moriondo	Enrico	Si <i>presente</i>
19	Moriondo Citernesì	Laura	Si <i>presente</i>
222	Negro	Gianni	Si <i>presente</i>
200	Nicoletti	Giovanni	Si

34	Ostellino	Bruna	Si	<i>deleto</i>
199	Pecchio	Piero	Si	<i>deleto</i>
228	Perosino	Alberto	Si	
90	Piovan	Maria Erasma	Si	<i>deleto</i>
201	Pusset	Rosemma	Si	
38	Rafele Gonella	Albertina	Si	
76	Ruffinatto	Alessandra	Si	<i>deleto</i>
29	Salomone Strocchi	Laura	Si	<i>deleto</i>
143	Soria Capizzi	Rita	Si	
30	Strocchi	Luigi	Si	
232	Tomas	Paolo	Si	
238	Tomasini	Paola	Si	
224	Vaira	Manuela	Si	
230	Zannier	Francesco	Si	
141	Zoavo	Francesca	Si	<i>deleto</i>

Piero Aldo Baur

Stro



Allegato "B" al rep. n. 36.751/11.284

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE ODV"

* * * *

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato, in forma di associazione, denominata **"ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE ODV"**, siglabile **"A.P.D. ODV"**.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Villarbasse. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. L'associazione opera nell'ambito territoriale di Villarbasse e comuni limitrofi.

4. La durata dell'ODV è illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- favorire l'educazione e la formazione umana di bambini, giovani ed adulti, in particolar modo di soggetti portatori di disabilità;
- promuovere il rispetto dei diritti umani basilari dei cittadini, la tutela dei diritti delle persone svantaggiate, la pace e la collaborazione tra i popoli;
- promuovere il rispetto, la difesa e la cura dell'ambiente, in una prospettiva di conoscenza e di apprezzamento tra i popoli, con un rapporto di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;
- aiutare le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2 Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende:

- promuovere ed elaborare progetti ed iniziative educative, formative e ricreative, di interesse culturale e sociale soprattutto per e con bambini e giovani, in collaborazione con scuole ed altre agenzie educative presenti sul territorio;
- elaborare e promuovere progetti per l'inserimento sociale, la formazione, la valorizzazione e l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani disabili o persone svantaggiate, anche utilizzando l'istituto dell'affido o di accompagnamento guidato;
- progetti di sviluppo e di autosostentamento per le fasce più deboli e svantaggiate, sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo, in sinergia con le associazioni locali;
- promuovere adozioni a distanza nei Paesi in via di sviluppo;
- ideare e gestire centri operativi e/o laboratori, per bambini, giovani e adulti con disabilità, problemi psichici o altre forme di disagio o di svantaggio, anche in collaborazione con Istituzioni, imprese e Terzo Settore;
- iniziative di solidarietà, attività culturali, attività musicali e sportive, stage di studio, scambi culturali, seminari e programmi di sensibilizzazione sulle tematiche dell'intercultura, della non violenza, della tutela dei diritti, del consumo responsabile, dello sviluppo ecosostenibile, del rispetto e tutela dell'ambiente, dell'amicizia tra i popoli;
- attivazioni di reti territoriali e di cooperazione tra Istituzioni, imprese e Terzo Settore;
- attivazione di forme di collaborazione e supporto con altre associazioni, in Italia e all'estero, operanti con analoghe finalità.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri

aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la

sede dell'ODV, almeno 7 - (sette) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per

designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

= di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

= di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

= di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

= di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

= all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

= a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

= al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. l'Organo di controllo

e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f. il Collegio dei probiviri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice Civile, in quanto compatibili.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,

stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);

e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);

f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);

g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

l. delibera sull'esclusione dei soci;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n. delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;

p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta

domanda da almeno la maggioranza dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso,

l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.P.R. 361/2000 e del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

PIERO ALDO BONA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

* * * *

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 19 settembre 2020, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 14 ottobre 2020



Firmato digitalmente da
GIANDOMENICO BONITO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018